



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it

NOTA INTEGRATIVA

ALLO SCHEMA DI BILANCIO

2022-2023-2024

(Art.11, comma 5, D. Lgs.118/2011)

All.to alla Delibera G.C. nr.10 del 01.03.2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 – prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi diventano di competenza della giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, ex fondo svalutazione crediti) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico;
- nuovo documento unico di programmazione DUP in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 9.11, è previsto che al bilancio di previsione debba essere allegata una nota integrativa con cui si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- 1) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- 2) La determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, da trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2022-2024

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità, è sinteticamente esposta nelle tabelle allegate dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente l'equilibrio economico – finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

La stima del gettito è stata effettuata in ossequio al principio della coerenza e, per quanto possibile, al principio della continuità.

ENTRATE TRIBUTARIE – IMU/TASI

Anche per il triennio 2022/2024 trova conferma l'unificazione IMU-TASI attuata dalla legge di bilancio 2020, ovvero l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

I commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge nr.160/2019 (legge di bilancio 2020) definiscono la disciplina dell'imposta così come sopra novellata.

Il Comma 779 in particolare aveva stabilito, in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente per l'anno 2020, la facoltà dei comuni di approvare le delibere concernenti i regolamenti e le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020.

Con Delibera di C.C. n.5 del 10-04-2020 sono state approvate le aliquote vigenti come da prospetto seguente:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat. A1-A8-A9)	0,4%
Altri fabbricati e terreni edificabili	10,00

Edifici industriali (per quota destinata allo Stato)	0,76%
Edifici industriali (per quota destinata al Comune)	0,24%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
FABBRICATI RURALI fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1993, NR.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, nr.133.	0,1%

Con delibera nr. 13 del 26.06.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'applicazione della nuova imposta municipale propria e confermate le suddette aliquote così come previsto dall'articolo 1, comma 779 della Legge nr.160 del 27-12-2019 ove si stabiliva altresì che con provvedimento del Consiglio Comunale sarebbe stata eventualmente approvata entro il 30 giugno 2020 una disciplina comunale dell'imposta e, qualora necessario, si sarebbero altresì aggiunte e/o modificate le aliquote d'imposta approvate con il predetto deliberato.

La stima del gettito 2022 è stata effettuata in continuità e in ossequio al principio di coerenza tenuto conto oltre alle novità previste dalla legge di Bilancio 2020 anche delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge nr. 178 del 30-12-2020) e così riassunte:

1) La disciplina dell'Imu subisce un'altra modifica concernente le unità immobiliari possedute dai residenti all'estero per le quali l'imposta è applicata nella misura di 50% (n.b. *per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio italiano e che diano titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia*). Di tale agevolazione si è dovuto tenere conto nella stima sul gettito 2022, prevedendo altresì in entrata il previsto trasferimento statale a compensare tale minore entrata.

2) In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 viene confermata l'esenzione così come per l'anno 2021 della prima rata dell'Imu per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse al settore del turismo (commi 599-604 Legge di Bilancio 2021). Nel comune ci sono strutture ricettive all'aria aperta, immobili adibiti alle locazioni brevi, a case vacanza e agriturismi per cui si è tenuto conto di questa minore entrata nelle previsioni di bilancio, prevedendo altresì in entrata il correlato trasferimento statale compensativo nella stessa misura del 2021.

Lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio è pari a:

2022: € 344.240,76;

2023 :€ 348.702,17;

2024: € 38.000,00;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Secondo il principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento (2020) e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/ competenza, riferiti all'anno di imposta”*.

La previsione 2020 si basa sui dati contabili di accertamento ed incasso dell'addizionale 2020 registrata in conto competenza nel bilancio 2020 e in conto residui nel bilancio 2021.

Si è tenuto in considerazione anche del simulatore di incasso suggerito dal portale del federalismo fiscale attraverso cui la previsione di bilancio trova attendibilità.

L'importo iscritto nel pertinente capitolo di bilancio è di € 14.713,00.

TARI

Anche per la tari, non apportando modifiche la Legge di Bilancio 2022 rispetto a quella del 2021, si conferma a favore dei soggetti residenti all'estero l'applicazione della tassa nella misura ridotta di due terzi.

Per la Tari appare utile osservare e ribadire che nella determinazione delle tariffe Tari si deve garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel piano economico finanziario (P.E.F.), secondo le prescrizioni ARERA contenute nella delibera nr.443/2019 e così come previsto dall'articolo 57, comma 683 bis del D.L. 26-10-2019, nr.124 (collegato fiscale) coordinato con la Legge di conversione 19-12-2019, nr.157.

Per la prima volta, con delibera di C.C. Nr. 27 del 19.12.2020, è stato approvato il P.E.F. 2020-2021 in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti ai sensi della delibera A.r.e.r.a. nr.443/2019/r/rif e le successive modifiche e integrazioni.

Così come nella valutazione del gettito stimato per il 2021 anche per l'anno 2022 si è tenuto conto della definizione delle spese e delle entrate già utilizzate per il PEF 2020-2021 in quanto il P.E.F. 2022-2025 non è stato ancora approvato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024. Resta tuttavia inteso che dovendosi presumibilmente approvare il P.E.F. 2022-2025 nella stessa seduta consiliare di approvazione

del bilancio di previsione il gettito inizialmente stimato e stanziato per il triennio 2022-2024 potrebbe subire delle variazioni di rilievo.

Lo stanziamento iniziale del relativo capitolo di Bilancio 2022-2024 è di € 82.000,00 per ciascuna annualità 2022-2023-2024.

CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Dal 2021 pertanto le entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle occupazioni di suolo pubblico sono riunite in un'unica forma di prelievo.

Il "canone unico" è comunque comprensivo di qualunque canone patrimoniale ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il Regolamento per l'applicazione del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 817 a 836 della Legge 160/2019 è stato approvato con Delibera di C.C. nr. 08 del 30.03.2021.

Anche per tale tipologia di entrata la legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti modifiche. Il comma 848 riformula la disciplina delle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui al comma 831 dell'articolo 1 della Legge 27-12-2019, nr.160. La nuova disciplina, oltre a precisare quali soggetti sono obbligati al pagamento, dispone che l'importo del canone dovuto a ciascun ente, pari al numero delle utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria di euro 1,50 per i comuni fino a 20 mila abitanti, non può essere in ogni caso inferiore a euro 800.

I soggetti tenuti a comunicare il numero complessivo delle utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sono tenuti a comunicare questo dato ai Comuni entro il 30 Aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata.

E' stato mantenuto aperto il capitolo tosap e imposta sulla pubblicità in relazione all'attività di recupero delle entrate in sede di accertamento, di controllo e di verifica degli anni pregressi.

Per quanto attiene il canone unico patrimoniale lo stanziamento del relativo capitolo di Bilancio è pari a euro 10 mila.

Nella previsione di gettito 2022 si è tenuto conto di quanto accertato nel 2021 a titolo di tosap permanente e temporanea.

RECUPERO EVASIONE FISCALE

Il gettito derivante dallo svolgimento dell'attività di accertamento riguarda il recupero IMU, Tasi e Tari e si mantiene pressoché uguale negli importi accertati nell'anno 2021.

La valutazione degli stanziamenti tiene conto dell'attività di accertamento effettuata nell'ultimo anno dagli uffici comunali per la tari e dalla società Stat Servizi s.r.l. per quanto concerne l'imu e la Tasi.

La previsione di entrata per il recupero IMU è stimata in € 36.000,00 per il triennio;

La previsione di entrata per il recupero Tasi è stimata per il triennio in € 500,00/anno.

La previsione di recupero della Tari è pari a € 15.000,00 per il triennio e pari a € 5.000,00/anno. L'attività degli uffici si sta concentrando soprattutto nella bonifica della banca dati e nel controllo delle forniture da parte dell'agenzia delle Entrate dei modelli F24 ed il relativo abbinamento ai dati di ruolo ed alle relative posizioni debitore dei contribuenti.

TRASFERIMENTI ERARIALI

Tra le entrate correnti assumono fondamentale rilievo i trasferimenti erariali. Alla data di redazione del Bilancio di Previsione dal sito del Ministero dell'Interno – www.finanzalocale.it risultano le seguenti spettanze:

- 1) Per Fondo di solidarietà comunale € 25.583,56 come per l'anno 2021.
- 2) Per trasferimenti compensativi per imu- tosap, a € 16.540,00;
- 3) Per risorse ex art.3, comma 1 e 2 DL 78/2015 € 24.031,58;
- 4) Per fattispecie specifiche di legge (incluso il concorso alla copertura adeguamento indennità del Sindaco) per € 8.000,00;

Il Fondo di solidarietà Comunale 2021 registra una diminuzione di € 1.876,00 rispetto all'assegnazione 2020 come da nota ifel-Anci.

Nel Bilancio di previsione sono state previste altresì, le risorse per le funzioni fondamentali dei Comuni così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (artt.822-831) nella misura per l'anno 2022 di euro 8.000,00.

E' stato riproposto anche il contributo per il sostegno alimentare di € 5.960,73.

Entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi:

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	€ 3.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO	€ 1.500,00
parcheggi/posti auto residenti	€ 2.000,00
Diritti di segreteria per atti urbanistico-edilizi	€ 4.500,00

Entrate derivanti dalla gestione dei beni:

fitti reali di terreni e fabbricati	€ 5.900,00
concessioni cimiteriali	€ 10.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con Delibera di G.C. nr. 06 in seduta del 1° Marzo 2022 è stato approvato l'elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero alienazione ai sensi dell'articolo 58 D.L. 25.06.2008, NR.112, convertito in Legge 06.08.2008, nr.133, per un valore complessivo di € 1.606,00, come da perizia di stima da parte dell'ufficio tecnico.

Tali risorse sono state destinate a coprire le spese di investimento.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE E MONETIZZAZIONI

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in

€ 58.080,00, inclusi € 5.000,00 per le monetizzazioni ed € 2.580,00 per le sanzioni in materia urbanistica.

La destinazione di tali somme risulta vincolata ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 460, Legge nr.232/2016:

- Alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, acquedotti, ecc.);
- Al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate;

- A interventi di riuso e di rigenerazione urbana;
- A interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- All'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Nel bilancio 2022-2024 tali proventi sono stati destinati nella prima annualità 2022 e nella quasi totalità al finanziamento dei lavori di demolizione di opere abusive e per la restante parte per la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, in particolare al punto 3.3. e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relative ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascun tipologia di entrata).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono stati calcolati:

- 1) Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- 2) Negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- 3) A partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.
- 4) Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dal prospetto di calcolo allegato per singola tipologia di entrata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20

programma 2, deve essere infatti articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

- 5) Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
- 6) Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è stato previsto il FCDE
- 7) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
- 8) Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella presente nota integrativa al bilancio.

Il principio contabile concernente il F.C.D.E. è stato via via integrato.

Dall'art. 1 comma 509 della Legge 23.12.2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015 – che ha previsto: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità all'allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari almeno al 55%. Nel 2017 almeno al 70 per cento.

Dalla legge 27.12.2017 n. 205 "Legge di stabilità 2018" che ha introdotto altresì un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscriverne nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. Già dalla Legge di Bilancio 2018 quindi è stata prevista una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni anno l'Ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento ha corrisposto all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento del FCDE nel bilancio di previsione è stato pertanto prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

La Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160- commi 79-80) è nuovamente intervenuta nella definizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE), stabilendo che nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100% , se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono stati rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero qualora gli indicatori di pagamento dei debiti commerciali siano rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b).

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti. Il successivo comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà in quanto dalla verifica effettuata alla data del 31.12.2021 ha registrato un ritardo annuale dei pagamenti pari a 16,07 giorni e sta effettuando inoltre la bonifica dei dati del debito pregresso presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti per allinearli con quelli risultanti in contabilità.

Infine, come previsto dall'art. 107 bis del Dl 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr.27 del 24-04-2020, a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Con detto articolo il legislatore ha inteso concedere una deroga per sterilizzare il calcolo del FCDE a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel 2020, riconoscendo l'opportunità di considerare le annualità dal 2015 al 2019.

In relazione a quanto sopra, l'Ente non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Il FCDE è stato determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Il periodo storico preso in considerazione nella previsione di bilancio 2022-2024 è il quinquennio 2017/2021.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1) individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

2) calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra:

incassi in c/competenza esercizio X più incassi esercizio x+1 in c/residui esercizio X / accertamenti esercizio X

*

*** rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.**

3) determinare l'importo dell'accantonamento annuale del fondo da iscrivere in bilancio.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei fondi iscritti a bilancio.

Per ciascuna tipologia di entrata individuata è stata applicata la modalità della media semplice

(principio contabile 4.2).

In relazione al nostro Ente le tipologie di entrata individuate e considerate di dubbia e difficile esazione per le quali si è provveduto all'accantonamento al FCDE sono rappresentate dalla Tari, dagli accertamenti Imu-tasI e dai fitti/canoni di locazione che hanno registrato una certa sofferenza nell'ultimo triennio.

In sede di previsione invece non sono state più considerate le entrate derivati dai proventi dell'acquedotto/fognatura e depurazione in quanto nella gestione del servizio idrico integrato è subentrata al Comune la Società Como Acqua s.r.l. Ovviamente di tale entrata si dovrà tenere in considerazione per l'accantonamento al F.C.D.E. in sede di rendiconto 2021.

Non sono stati ritenuti di difficile esigibilità invece i canoni patrimoniali relativi alle concessioni cimiteriali, i canoni posti auto così pure le entrate della Tosap/cosap /canone patrimoniale le cui entrate sono spesso garantite con i depositi cauzionali. Le altre entrate che non sono state oggetto di iscrizione al F.C.D.E. in quanto accertate con il criterio di cassa sulla base dei principi contabili (es. proventi dei diritti di segreteria su atti urbanistico edilizi, proventi posti auto, proventi utilizzo impianti sportivi).

Occorre osservare che, relativamente agli esercizi per i quali il principio contabile prevede di considerare gli incassi in c/competenza, viene data la possibilità agli enti di prendere a riferimento anche gli incassi intervenuti nell'esercizio successivo in conto residui; ad esempio, con riferimento all'annualità 2020, è possibile considerare: → gli incassi in competenza 2020; → gli incassi in c/residui intervenuti nel 2020, a valere sugli accertamenti dell'esercizio 2019.

Tale criterio è vantaggioso in quanto permette di migliorare la % di riscossione, abbassando quella del fcde. Chi intende avvalersi di questa facoltà, deve però slittare indietro di un anno il quinquennio temporale di riferimento.

Un ulteriore aspetto da evidenziare in questa sede concerne le previsioni di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione per le quali occorre tenere in considerazione il rischio rappresentato dal F.C.D.E. La regola vuole che venga portato in detrazione l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione e l'importo accantonato nel risultato di amministrazione.

La formula da utilizzare per elaborare la previsione di cassa sarà quindi la seguente:

+ previsione di competenza

+ residui presunti

-fcde di previsione

-fcde risultato di amministrazione

= PREVISIONE DI CASSA ENTRATE DIFFICILE ESAZIONE

La quota FCDE nel Bilancio di previsione 2022-2024 è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale.

Anno	Accantonamento minmo Obbligatorio al fondo	FCDE stanziato in bilancio	% minima stabilita dalla legge	% effettiva applicata

2022	23.091,38	23.091,38	100%	100%
2023	23.091,38	23.091,38	100%	100%
2024	23.091,38	23.091,38	100%	100%

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.

FONDO SPESE PER PASSIVITA' POTENZIALI E DERIVANTI DA CONTENZIOSO

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'ente costituisca un apposito "Fondo rischi".

Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata dal risultato di amministrazione – risparmio forzoso -.

Tale fondo è stato costituito in quanto sebbene non vi siano allo stato attuale cause in corso, si è prudentemente prevista la somma totale di € 2.000,00.

2) FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le aziende speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Il Decreto Legislativo 175/2016 - Art. 21- "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" dispone che *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione."*

Così come nei decorsi anni anche nel Bilancio 2022 non sono stati previsti accantonamenti per perdite delle società dell'anno precedente (2021) in quanto non sono stati forniti i dati dei risultati economici e agli atti dell'Ente non risultano richieste in tale senso.

Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci e comunicate dalle società partecipate, si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste che, comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.

3) FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del sindaco" per un importo di € 2.208,00 che in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione vincolato.

Per quanto concerne l'indennità del Sindaco occorre osservare che il D.L. 26 Ottobre 2019, nr.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n.157, ha previsto la rimodulazione della stessa. L'articolo 57-*quater recante " Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia, recita testualmente:*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.26, è inserito il seguente:

"8bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

- 2. A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si prevede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n.208**
- 3. Il fondo di cui al comma 2 ripartito tra i comuni interessati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."**

Ne lo specifico, l'articolo 57-quater, comma 1, del D.L. 26.10.2019, nr.124, convertito, con modificazioni, con Legge 19 Dicembre 2019, nr.157, nell'integrare l'articolo 82 del D.Lgs. nr.267/2000 ha disposto di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti nella misura massima lorda di euro 1.659,36 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 1, comma 54 della Legge nr.26/2005 (ritenuta ormai strutturale dalla Deliberazione nr.1/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

Nell'allegato "A" al D.M. 23 Luglio 2020 risulta poi indicata la misura di contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere annuo dell'incremento per singolo comune che per i comuni fino a 1.000 abitanti è pari a e 3.287,58, corrispondente ad un incremento lordo del 55 per cento dell'incremento consentito.

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000. Il comma 583 dell'articolo 1 prevede nello specifico che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base 2 delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di

provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

E' prevista inoltre (comma 584), che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DM 119/2000.

Il comma 586 stanziava le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Il Comune di Claino con Osteno ha previsto l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024.

Con Delibera di G.C. Nr.41 del 30-10-2020 prima e con Delibera di G.C. nr. 03 del 01.03.2022 successivamente il Comune di Claino con Osteno ha provveduto ad adeguare l'indennità del Sindaco prevedendo altresì le misure corrispondenti al concorso statale e quindi senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente ma comunque nel rispetto della normativa.

Occorre evidenziare inoltre che l'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL1. La norma infatti non incide direttamente sul valore del

gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco come rideterminata dalla Legge di Bilancio.

Del primo adeguamento si è già tenuto conto in sede di rendiconto per gli anni 2020 e 2021 e si dovrà tenere conto del successivo adeguamento a partire dal rendiconto 2022 con riferimento alla previsione di Bilancio 2022 e all'apposito fondo indennità di fine mandato del Sindaco il cui importo esposto comprende anche il costo dell'irap.

In bilancio è stato previsto altresì in entrata il trasferimento statale a copertura del maggior onere all'interno della previsione di Bilancio -capitolo 66- art.1- "altri trasferimenti correnti dello stato". L'articolo 1, comma 586, della Legge di Bilancio 2022 stanziava infatti le risorse per l'attuazione dell'incremento, rimandando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati.

4) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

Il punto 5.2 lettera a) del D.Lgs. nr.118/2011, corretto ed integrato, prevede che l'imputazione della spesa per i rinnovi contrattuali avvenga nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale a meno che gli stessi contratti prevedano il differimento degli effetti economici.

Nel corso dell'anno 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 ed applicata la quota di avanzo accantonata a tale titolo per l'importo di € 2.732,86.

Il CCNL 21/05/2018 ha avuto validità economica fino al 31/12/2018.

Dal 1° gennaio 2019 si è tornati in regime di vacanza contrattuale.

La legge di Bilancio 2020 individua per lo Stato le risorse necessarie a far fronte ai rinnovi contrattuali. Le suddette risorse corrisponderebbero ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3% per il 2019, all'1,9% per il 2020 e al 3,5% a decorrere dal 2021.

Sulla base di tali stime gli Enti locali, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, potranno provvedere ad accantonare in bilancio le relative risorse.

In via presuntiva, fino a quando non sarà emanato l'apposito decreto si è ritenuto di calcolare gli oneri derivanti tenendo in considerazione le seguenti % sul MONTE SALARI 2017:

TIPOLOGIA	ANNO 2019	Anno 2020
Incremento nuovo ccnl	0,45%	0,70%
Elemento perequativo	0,1%	0,1%

Nello schema di bilancio 2022-2024 sono state accantonate a tale titolo le somme stimate pari a € 600,00 nella missione 20 (fondi ed accantonamenti) - Programma 3 (altri fondi).

5) FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA (MISSIONE 20- PROGRAMMA 1)

La consistenza del fondo di riserva ordinario é così prevista:

	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024
Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa corrente	644.741,81	625.764,45	620.958,05
% incidenza	0,46	0,47	0,48

e rientra nei limiti previsti dall'art.166 del Tuel 267/2000 ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (minimo 0,30% max 2% spesa corrente), fermo restando che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- a) se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. *(In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio)*

- b) se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

A tal proposito si fa rilevare che l'Ente sta effettuando le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili.

Poiché è stato rilevato un ritardo annuale nei pagamenti pari al 16,07% si è disposto prudentemente un accantonamento pari a € 1.120,00 all'apposito fondo istituito nel bilancio di previsione 2022/2024 al capitolo 10181107- art.1-.

Si fa presente che l'Ente si adopererà per porre in essere tutte le necessarie misure organizzative per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

6) FONDO DI RISERVA DI CASSA

Per quanto concerne il FONDO DI RISERVA DI CASSA è stato istituito un apposito capitolo nel Bilancio di previsione con sole previsioni di cassa (n.b. il fondo di riserva di cassa è l'unico capitolo della missione 20 che ha previsioni di cassa).

La consistenza del fondo rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 2-quarter, Tuel 267/2000, modificato dall'articolo nr.74 del D. Lgs. Nr.118/2011, introdotto dal D. Lgs. Nr.126/2014 che testualmente recita: "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali

iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo" come si evince dal seguente prospetto:

Spese Finali – Quadro Generale riassuntivo- Cassa

Titolo I – Spese correnti	644.741,81
Titolo II- Spese in conto capitale	1746.255,10
Titolo III- Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Titolo IV- Spese per Rimborso Prestiti	3.000,00
Titolo V- Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere	197.000,0
Titolo 7 – Usicte per conto terzi e partite di giro	208.300,00
Totale Spese finali	2.800.296,91
Totale Stanziamento di cassa	3.511.111,84
Fondo Di riserva di Cassa	€ 5.600,59 0,2% su € Fondo di cassa finale presunto €
	2.800.296,91 1.967.843,33

N.B. Nella formulazione delle previsioni di cassa, si possono utilizzare diversi metodi:

1) METODO ANALITICO: le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. Questo metodo è sicuramente quello consigliato ma è anche il più impegnativo e richiede più tempo;

2) METODO SINTETICO: generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio: **PREVISIONI DI CASSA (CA) uguali a: PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI oppure PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI PRESUNTI (Rpres) oppure PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA (CP).**

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO.

Nella predisposizione del Bilancio 2022 le previsioni di cassa si riferiscono alle previsione di competenza + i residui presunti.

Le spese correnti del bilancio di previsione 2022-2024 riepilogate secondo i "Macroaggregati" come da prospetto allegato.

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", con una previsione 2022 di € 277.946,76. In questa voce sono comprese, tra le spese più rilevanti, servizi come la gestione del servizio rifiuti (di euro 89.781,10), spese per illuminazione pubblica e gestione impianti della pubblica illuminazione (euro 23.100,00), spese per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia per euro 26.338,00, spese per la viabilità per € 30.000,00.

Il macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" prevede spese nel 2022 per 202.745,00 euro. In questa voce non sono comprese le spese relative all'IRAP, contenute nel macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente". Per il macroaggregato "Altre spese correnti" si prevede nel 2022 una spesa di 43.929,38 euro: sono compresi i versamenti I.V.A. per attività soggette al tributo, gli accantonamenti ai diversi fondi. Il macroaggregato "Trasferimenti correnti" ha una previsione 2022 di euro 94.810,12, riguardanti l'ambito dell'istruzione e del diritto allo studio e per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Gli altri macroaggregati, hanno peso complessivo minore: sono le "Imposte e tasse" a carico dell'ente (17.260,00 euro), i maggiori stanziamenti riguardano l'IRAP del personale dipendente e degli amministratori).

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulate in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favour dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1 L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – principio 3.3 -;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. altri accantonamenti: indennità di fine mandato sindaco maturata al 31-12-2021

Poichè la proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2021 e con gestione ancora in corso, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato peraltro conseguito senza necessità di applicare il risultato di amministrazione presunto a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Risultato di amministrazione iniziale presunto dell'esercizio 2021	205.561,71
Di cui FPV iniziale dell'esercizio 2021	235.206,41
Entrate già accertate nell'esercizio 2021	2.253.850,17
Uscite già impreviste nell'esercizio 2021	2.067.515,01
Incremento dei residui attivi già	

verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	1.152,36
Avanzo di amministrazione 2021 presunto alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	628.256,64
F.P.V. dell'esercizio 2021	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31-12-2020	628.256,64
Accantonamenti*:	
FCDE	€ 114.199,97
Indennità di fine mandato sindaco maturata al 31-12-2020;	€ 4.125,57
Fondo rinnovi contrattuali	€ 1.650,00
Fondo passività potenziali derivanti da contenzioso	
fondo oneri futuri	€ 4.750,00

fondo debiti commerciali	€ 1.510 € 1.120,00
Totale accantonamenti	€ 127.355,54
Vincoli:	
- derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 31.709,34 € 4.459,72
- derivanti da trasferimenti	
- attribuiti dall'ente	€ 497,32
Totale vincoli ed accantonamenti	€ 164.021,92
Avanzo presunto disponibile	€ 464.234,72

L'avanzo di amministrazione presunto 2021 redatto sulla scorta dei dati rinvenuti dalla gestione 2021 risulta pari a € 464.234,72 come dimostrato dal prospetto allegato allo schema di bilancio 2022-2024 ed altresì alla presente.

N.B. Sono stati riportati i dati del conto del bilancio 2020. I vincoli e gli accantonamenti potranno essere modificati solo in sede di approvazione del rendiconto 2021.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successive a quello in corso in cui il Fondo si è generato e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. lgs. Nr.118/2011 e rendere pertanto evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione del finanziamento e l'effettivo impiego di tali risorse.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio – competenza potenziata – con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passive avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio di pareggio tra l'entrata – finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata – e la spesa complessiva dell'intervento previsto – somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita.

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31.12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative ai procedimenti sorti in esercizi precedenti – componenti pregresse del FPV/U – e delle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso – componente nuova del FPV/U-.

In fase di predisposizione del bilancio 2022-2024 il FPV non è stato possibile quantificarlo in quanto la maggior parte degli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, sono stati conclusi entro l'anno. Per la parte corrente la composizione per missioni e programmi del FPV sarà riferito al trattamento accessorio del personale dipendente nel rispetto dei principi contabili.

Il f.p.v. pertanto verrà successivamente definito in sede di riaccertamento ordinario. In ogni caso si ha cura di precisare che in base all'evoluzione dei cronoprogrammi non si ravvisa l'ipotesi di reimputazioni di residui passivi nel triennio 2022-2024 mentre appare probabile in virtù dei cronoprogrammi 2021-2023 che si formi nuovo fpv in conto competenza 2022.

Vincolo di destinazione per il 10% delle entrate da alienazioni non utilizzato per abbattere i mutui.

Un discorso a parte merita la norma che impone agli enti territoriali di destinare il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile in via prioritaria all'estinzione anticipata dei mutui ovvero all'estinzione anticipata del proprio indebitamento e la restante parte a spese di investimento.

LA Corte dei conti per le Marche (deliberazione n. 32/2018), chiamata a pronunciarsi su questo tema da un Comune ha peraltro chiarito che tale quota se non estinuita all'estinzione di mutui e prestiti confluisce nella parte vincolata del risultato di amministrazione e non fra le quote accantonate.

Dalla lettura della norma, come autorevolmente sostenuto dai magistrati contabili, emerge la previsione espressa del vincolo di destinazione di questi proventi che gli enti hanno l'obbligo di rispettare.

Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto a estinguere anticipatamente il proprio debito, le risorse non utilizzate devono confluire, in sede di rendiconto, nella quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta alle eventuali somme provenienti dagli esercizi precedenti e potranno essere utilizzate nel momento in cui l'ente decida di procedere a ridurre il proprio debito. Si tratta, infatti, di risorse soggette a vincoli di destinazione derivanti in modo specifico dalla normativa che prevede queste finalità come prioritarie, senza alcuna possibilità da parte dell'ente di disporre in maniera difforme a quanto prescritto.

Peraltro la giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte affermato l'obbligo che incombe sugli enti locali di destinare la percentuale in questione alla riduzione del proprio indebitamento, "non residuando in capo agli stessi alcun margine di discrezionalità, essendo dal legislatore questo fine ritenuto come prevalente

(deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 85/2016/PAR, n. 81/2017/PAR e n. 293/2017/PAR).

Per completezza di informazione appare opportuno ricordare le deroghe che alcune disposizioni speciali consentono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese correnti, ad esempio, nelle ipotesi previste dall'articolo 255, comma 9, del Tuel, ove l'ente versi in situazione di dissesto, oppure dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del Tuel nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, o ancora dall'articolo 193, comma 3, del Tuel per la conservazione degli equilibri di bilancio. Norma analoga era già stata varata con l'articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.

Il Comune di Claino con Osteno non si trova nella condizione di prevista dalla norma in questione e l'alienazione/affrancazione dei beni immobili (terreni) per importi alquanto esigui è stata destinata al finanziamento di spese di investimento e quindi all'accrescimento del patrimonio dell'ente.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Come precisato nel DUP, per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione parteciperà ai bandi nazionali/regionali a cui sarà interessata. L'Amministrazione si è riservata inoltre di partecipare a bandi con fondazioni, istituzioni private ai fini di reperire risorse straordinarie per il finanziamento degli investimenti.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria ovvero nel corso del periodo di bilancio non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Le spese di investimento sono finanziate con risorse proprie o con contributi provenienti dal settore pubblico.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del documento unico di programmazione ed all'allegato prospetto di sintesi.

CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI

I cronoprogrammi degli investimenti previsti e finanziati con risorse proprie e contributi da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

Le altre spese per investimenti sono previste con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31-12-2022, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi cronoprogrammi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.

Il titolo 2° della spesa, al netto del FPV, é finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

RISORSE DISPONIBILI

Fondi propri:	
- contributi permessi di costruire	€ 58.080,00
- alienazione di beni	€ 1.606,00
- rimborso frontaliere	€ 148.000,00
- contributi da amministrazioni pubbliche	€ 1.514.949,10

Nel Bilancio di previsione oltre al contributo statale di Euro 50.000,00 previsto dalla Legge di Bilancio per le annualità 2020-2021 e 2022 per i comuni con popolazioen inferiore ai 1000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, è stato previsto il contributo di euro 10.000,00 assegnato ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti con il D.M. 14.01.2022 attuativo dell'articolo 1, comma 407 della Legge di Bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, finalizzato alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e dell'arredo urbano. Nel Bilancio dell'Ente 2022 tale contributo è stato destinato all'intero finanziamento dell'arredo urbano nella misura massima di euro 10.000,00.

E' stato previsto il contributo, nella misura massima di un milione di euro, per la messa in sicurezza della strada Dei Monti e per il quale è stata presentata l'istanza nei termini del 28 Febbraio 2022 attraverso il sistema BDAP- Linee di Finanziamento – contributo ex Legge nr.145/2018.

Dal 2020 l'Ente non beneficia più delle entrate derivanti dai canoni demaniali riscossi dall'Autortà di Bacino. La stessa Autorità si è impegnata a finanziare ovvero a realizzare specifici progetti di opere pubbliche che interessano il bacino lacuale di sua competenza ma interessanti il territorio comunale.

Riguardo ai proventi per il rilascio dei permessi di costruire, tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrata dipende dalla richiesta di costruire, il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare, sarà necessario impegnare la spesa corrispondente solo al momento dell'accertamento dell'entrata.

Anche in questa sede appare utile ricordare che la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- h) spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 aveva previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali potessero utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001

Tale previsione non è stata riproposta già dall'esercizio 2021.

Mentre occorre evidenziare in questa sede quanto previsto per il ristoro frontalieri a partire dal 2022, per i Comuni di frontiera sarà possibile per i Comuni di frontiera come il nostro di poter usare per la spesa corrente il 50% dei ristorni dei frontalieri che saranno versati nel 2022 e nel 2023.

In ogni caso nel Bilancio di previsione 2022-2024 i proventi delle concessioni edilizie sono state destinate al finanziamento delle spese di investimento e nel rispetto della destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 460 della Legge nr.232/2016 prospetto. Anche i proventi derivanti dal ristoro frontalieri ex Legge 26 Luglio 1975, nr.3 Legge 26 luglio 1975 N. 386 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22 agosto 1975 avente ad oggetto l'approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974) sono stati interamente destinati a coprire spese di investimento come sopra precisato e come da allegato prospetto.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Claino Con Osteno non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.

Con delibera di C.C. nr.18 del 10-07-2015 è stata prorogata la durata dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per ulteriori dieci anni dalla data di scadenza fissata al 13 Luglio 2016.

Il Bilancio 2019 dell'Azienda Speciale Centro Lario e Valli é consultabile sul sito internet www.aziendasocialecentrolarioevalli, sezione amministrazione trasparente.

Non vi sono agli atti dell'Ente altri enti ed organismi strumentali i cui bilanci sono stati o devono essere approvati dall'ente.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Con delibera di C.C. nr.25 del 16-10-2015 il Comune di Claino con Osteno ha aderito alla Società Como Acqua s.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato acquistando la corrispondente quota sociale pari a nominali euro 65,35 e versati euro 65,35. Alla data odierna il valore del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato risulta pari a euro 542.426,70.

A seguito adozione delle seguenti Deliberazioni: C.C. nr.29 del 22.12.2021 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016 ed articolo 26, comma 11, D.lgs. nr.100 del 16-06-2017 risulta il mantenimento delle seguenti partecipazioni

SOCIETA'	Quota di partecipazione
CPT S.p.A.	0,133
COMO ACQUA S.R.L.	0,1065

Il mantenimento della partecipazione in C.P.T. S.p.A. è subordinato alla conclusione del programma di razionalizzazione improntato sulla fusione per incorporazione di SPT Holding S.p.A. in C.P.T. S.p.A.

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sui seguenti siti internet:

1) www.cptcomo.it

2) www.comoacqua.it

Non sono previste nel bilancio 2022 accantonamenti per perdite delle società dell'anno precedente (2021) in quanto non sono stati forniti i dati dei risultati economici e agli atti dell'Ente non risultano richieste in tale senso.

Inoltre, dal 1° Luglio 2020 si è completata la procedura di subentro da parte di Como Acqua S.r.l. nella gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato).

Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2021 comunicate dalle società partecipate, si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste che, comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; - condoni; - gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; - entrate per eventi calamitosi; - alienazione di immobilizzazioni; - le accensioni di prestiti; - contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti: - le consultazioni elettorali o referendarie locali, - i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, - gli eventi calamitosi, - le sentenze esecutive ed atti equiparati, - gli investimenti diretti, - i contributi agli investimenti. Tale classificazione necessita per sua natura di un costante aggiornamento delle codifiche e metodologicamente l'amministrazione procede aggiornandole sulla base delle reali necessità.

Rispetto limite delle spese di personale

Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell'art.1, comma 562 della Legge 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali, come evidenziato nell'allegato prospetto.

La programmazione del fabbisogno del personale prevista dall'articolo 39, comma 1, della Legge 449/1997 e dall'articolo 6, del d. Lgs. Nr.1657/2001 è stata approvata con atto della Giunta Comunale nr.09 del 01.03.2022

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione sopra indicato.

Si allega nota esplicativa sulla capacità assunzionale dell'ente ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del D.L. 34/2019.

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio non supera complessivamente il corrispondente ammontare dell'esercizio 2016, così come prescritto dal D. Lgs. Nr.75/2017.

Si ha cura di precisare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di personale per gli enti locali e tuttora in vigore.

- 1) Il comma 69 autorizza i Comuni ad assumere personale a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 562 della Legge 27 Dicembre 2006, nr.296,

Il successivo comma 70 prevede tuttavia che le somme per tali assunzioni sono a carico del bilancio degli enti.

La norma non specifica se tali assunzioni siano in deroga anche alle limitazioni al lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Tali assunzioni non rientrano però nelle limitazioni quantitative ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. 21-05-2018 (articolo 50, comma 4).

Per questo punto si rimanda al parere sulla capacità assunzionale dell'Ente allegato alla Delibera di G.C. 09 del 01.03.2022.

Occorre ricordare, tuttavia, che per tali assunzioni è stata prevista la possibilità per gli enti di richiedere un finanziamento ad uno specifico fondo creato presso il Ministero dello Sviluppo economico.

- 2) Per quanto attiene nello specifico al trattamento accessorio del personale dipendente, la Legge di Bilancio 2021, al comma 870, prevede la possibilità per il 2021 di aumentare il fondo- parte variabile- con le risorse non utilizzate nel corso del 2020 per remunerare prestazioni di lavoro straordinario del personale civile nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio.

Per quanto previsto al punto 2) si rimanda alle decisioni che verranno assunte in sede di contrattazione integrativa.

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che sulla base delle previsioni del nuovo CCNL Enti locali e Regioni potranno superare il tetto del salario accessorio del 2016, dovranno finanziare i maggiori costi derivanti dal reinquadramento del personale e dovranno stanziare le risorse per consentire la erogazione della indennità di vacanza contrattuale per la mancata stipula dei CCNL del triennio 2022/2024;

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

Il Decreto del 28 dicembre 2018 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, ha individuato un nuovo, più efficace e aggiornato impianto parametrico che si compone di 8 indicatori individuati tutti all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (7 sintetici e uno analitico) da parametrizzare con l'individuazione di soglie di deficitarietà diverse per ciascuna tipologia di enti, al superamento delle quali viene accertata la positività, ovvero la criticità dell' indicatore.

I nuovi parametri obiettivi hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al Rendiconto 2018.

Il Decreto Ministeriale 1° agosto 2019 ha aggiunto fra gli allegati del Bilancio di previsione la "Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario" ai sensi dell'art. 172 c. 1 lettera d) D. Lgs. 267/2000.

Nella tabella che si allega sono riportati i parametri obiettivi con l'individuazione delle rispettive soglie e i valori di riferimento.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede, all'art. 33, che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. La piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze indica, per il Comune di Claino con Osteno, in 18 giorni il tempo medio di pagamento al 31

dicembre 2021 e in 43 giorni il tempo medio ponderato di pagamento anticipo su un volume di documenti di spesa ricevuti nell'esercizio 2021 di € 700.945,63 dei quali sono stati pagati € 603.182,63.

Gli indicatori sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.clainoconosteno.co.it nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", così come richiesto dalla normativa vigente.

Si evidenzia la necessità di intervenire per allineare e bonificare i dati con quanto risultante nelle proprie scritture contabili il cui importo è sicuramente più affidabile e corretto rispetto a quello risultante in piattaforma.

Con la deliberazione n. 11 del 23.02.2010, la Giunta ha approvato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (art. 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

Attività rilevanti agli effetti dell'IVA

Il Comune, quale ente non commerciale secondo i canoni tributari e ai fini dell'applicazione della disciplina dell'imposta, riveste duplice soggettività

- 1) Di consumatore finale per le attività od operazioni esercitate in quanto pubblica autorità, quando persegue fini istituzionali meramente pubblici
- 2) Di soggetto passivo di imposta solo nel momento in cui realizza direttamente attività commerciali, a titolo oneroso, con il requisito dell'abitudine, con esclusione delle operazioni svolte occasionalmente.

Le attività rilevanti agli effetti dell'IVA sono le seguenti:

SERVIZI IMPONIBILI CODICE ATTIVITA' 841110 (Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali)

Lampade votive;
utilizzo impianti sportivi;
trasporto scolastico;
parcheggi riservati ai residenti;

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Risulta rispettato in bilancio il limite massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 46, comma 2, Legge nr.133/2008 di cui al programma allegato/contenuto nel Dup 2022/2024.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 267/2000.

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi é pari a Euro 10,00.

Anticipazione di Cassa

In bilancio risulta iscritta nella parte entrate, al titolo 7° e nella parte spesa al titolo 5° la previsione per anticipazioni di cassa nel limite dei 5/12 delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti

(articolo 1, comma 555 della Legge di Bilancio nr.162/2019. Tale misura é superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 previsto dall'articolo 222 del Tuel 267/2000 ed al limite imposto nel 2019 pari a 4/12).

Tale aumento a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, è stato disposto dal comma 555 della Legge di Bilancio al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

L'innalzamento del limite era stato già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità.

Vincolo di pareggio

Con la Legge di Bilancio 2019, articolo1, commi da 819 a 826 è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza.

Dal 2019 é possibile utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

Il rispetto dei vincoli di destinazione é dimostrato e descritto nella deliberazione della Giunta Comunale nr. 04 in data 01-03-2022.

Limitazioni acquisto mobili ed arredi

L'art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dapprima dall'art. 18, comma 8-septies, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in seguito dall'art. 10, comma 6, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015,

n. 11, e, da ultimo, dall'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché le autorità indipendenti e la CONSOB, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio devono verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma, fermo restando che la sua violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Fermo restando la piena vigenza della disposizione *de qua*, la spesa prevista nell'anno 2021 per acquisto di mobili e arredi non destinati all'uso scolastico ed ai servizi per l'infanzia, rientra nei limiti disposti dall'articolo 1, comma 141, Legge 24-12-2012, nr.228, essendo pari a ZERO.

Altri vincoli di finanza pubblica

Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti le limitazioni all'effettuazione delle seguenti spese:

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni passive; missioni anche all'estero; attività di formazione; incarichi di consulenze, studio, ricerche, collaborazioni coordinate e continuative; spese per autovetture, acquisto, manutenzione e noleggio;

Si ha cura di precisare che la Corte Costituzionale con le Sentenze nr.139 del 4-6-2012 e nr.173 del 06-07-2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto.

Pertanto, si ritiene sia legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato.

La spesa nella sua interezza è all'interno del limite complessivo.

Le spese per le autovetture non è riducibile al fine di assicurare servizi fondamentali quali:

- il servizio di notifica atti, anche di Amministrazioni Pubbliche statali con diritto al rimborso; servizio che se non svolto con idonei mezzi pregiudicherebbe la riscossione di entrate fiscali comunali ed erariali:

- ☛ il controllo del territorio ai fini della pubblica sicurezza;
- il controllo dei cantieri per le opere pubbliche e per eventuali abusi edilizi da parte dell'ufficio tecnico comunale e di vigilanza.

L'Ente, infatti, è proprietario di una sola autovettura utilizzata anche per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come precisato dalla Corte dei Conti- Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna nella deliberazione nr.18/2011 Par, l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica può estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con Deliberazione n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha specificato quanto segue: *“La spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: “una spesa di rappresentanza ... nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioniè da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti” ed ancora “Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa”*

Nella delibera è poi specificato come le spese di rappresentanza previste dall'Ente debbano essere inserite in un apposito capitolo del bilancio di previsione al fine di rispettare i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e di mantenerne sotto controllo l'andamento nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma.

Con Deliberazione n. 140/2020/PRSP del 6 luglio 2020 la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo ha rilevato la mancanza del regolamento per le spese di rappresentanza, da redigersi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/00 – TUEL. La Corte evidenzia come, essendo le spese di rappresentanza *“facoltative e non necessarie”*, lo strumento regolamentare che ne disciplina la programmazione e la gestione andrebbe ad assicurare i principi di trasparenza ed imparzialità oltreché ad autorizzare l'utilizzo di risorse sottratte

all'utilità diretta dei cittadini e destinate a spese di rappresentanza non collegate all'attività ordinaria dell'Ente.

Si farà presente pertanto all'Amministrazione la necessità di adottare apposito regolamento.

Inoltre si dovrà prendere atto di quanto rilevato dalla Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia- in merito al prospetto delle spese di rappresentanza dell'Ente sostenute nell'anno 2020 ove veniva indicata la spesa per l'acquisto delle corone d'alloro per le celebrazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre. In proposito la Corte ha invitato l'Ente a valutare la sussistenza dei presupposti richiesti per la qualificazione di tali spese come spese di rappresentanza per come più volte enucleati nelle deliberazioni della stessa sezione di controllo e, di recente, richiamati nella Deliberazione Molise/7/2021/vsg DEL 1° Marzo 2021. Con la citata deliberazione infatti la Sezione Molise ha chiarito che le spese per acquisto corone d'alloro, fiori, targhe e pergamene " **non sono adeguatamente giustificate: non è dato conoscere se la spesa sia o meno finalizzata a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai suoi fini istituzionali e nei confronti di destinatari che siano rappresentativi dei rispettivi enti**".

Si cita altresì la deliberazione 77/2019 della Sezione Regionale di controllo della Campania.

Le spese di rappresentanza in ultimo devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le spese previste in bilancio per la formazione del personale concernono esclusivamente l'attività formativa prevista dalla Legge nr.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione". Esse sono escluse dal vincolo come precisato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con deliberazione nr.276/2013: "nell'ipotesi di attività formativa richiesta ex lege, in assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, si è al di fuori dell'ambito applicativo della normativa in questione, limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio.

Sono altresì escluse dal vincolo le spese previste in bilancio per i corsi obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. Nr.81/2008 (Deliberazione Corte dei Conti della Lombardia nr.116/2011).

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

All.ti:

Riepilogo generale entrate per titoli;

Riepilogo generale delle spese per titoli;

prospetto dimostrativo costituzione Fcde;

prospetto di verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale 2022-2023-2024 ai sensi dell'articolo 163, comma 6, Tuel 267/2000;

prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2021;

prospetto riguardante le spese di investimento – elenco annuale 2022 e delle relative fonti di finanziamento;

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

prospetto dimostrativo rispetto limiti spesa personale art.1, comma 562 Legge 296/2006 (comuni fino a 1000 abitanti);

relazione sulla capacità assunzionale dell'Ente ai sensi del D.M. 17 Marzo 2020.

Prot. nr.755

28.02.2022

Il responsabile del servizio finanziario (Dott.ssa Mariarosaria Genovese)



